

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1648 del 2012, proposto dal sig. Francesco Potenzieri, rappresentato e difeso dall'avv. Sergio Nitrato Izzo, con domicilio eletto presso il signor Mario Fattorusso in Roma, via Marco Besso, 21;

contro

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e Istituto scolastico di istruzione secondaria (Liceo Classico) Pitagora, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sezione IV, n. 3479/2011.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca e dell'Istituto scolastico di istruzione secondaria (Liceo Classico) Pitagora;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 29 maggio 2012 il consigliere Andrea Pannone e uditi per le parti l'avvocato Nitrato Izzo e l'avvocato dello Stato Pio Marrone;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. In data 12 giugno 2010, il consiglio di classe del liceo classico 'Pitagora' di Torre Annunziata (NA) ha attribuito in pagella al minore F.P. il voto di sette in condotta, dopo che il medesimo consiglio, in data 9 giugno 2010, ha stabilito di attribuire tale voto a tutti gli alunni che hanno partecipato ad un viaggio di istruzione, organizzato dall'istituto scolastico, nei giorni dal 26 al 30 aprile 2010.

In punto di fatto, è pacifico che alcune stanze dell'albergo sito a Lanzo d'Intelvi, ove sono stati alloggiati gli alunni, sono state oggetto di danneggiamenti vari, conseguenti a condotte riconducibili agli alunni che hanno partecipato al medesimo viaggio di istruzione.

E' altrettanto pacifico che i gestori dell'albergo hanno ottenuto il risarcimento dei danni, al momento della partenza degli alunni.

2. Col ricorso di primo grado n. 4710 del 2010, proposto al TAR per la Campania, i genitori del minore hanno impugnato i verbali redatti dal consiglio di classe, lamentando vari profili di violazione dei principi costituzionali e legislativi sulla responsabilità individuale di chi commette illeciti.

Inoltre, essi hanno dedotto vari profili di eccesso di potere, per difetto di istruttoria ed ingiustizia manifesta.

Il TAR, con la sentenza impugnata n. 3473 del 2011, ha respinto il ricorso, con condanna al pagamento delle spese di giudizio.

In particolare, il TAR ha richiamato l'art. 2 del decreto legge n. 137 del 2008, convertito nella legge 169 del 2008, per il quale "in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attività ed agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede", nonché l'art. 5 del d.P.R. n. 122 del 2009, per il quale "la valutazione del comportamento degli alunni nelle scuole secondarie di primo e secondo grado ... si propone di favorire l'acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in generale".

Tenuto conto di tali disposizioni, il TAR ha ritenuto giustificata l'attribuzione del voto del sette in condotta, a tutti gli alunni che hanno partecipato al viaggio di istruzione.

3. Con l'appello in esame, l'alunno – divenuto nel frattempo maggiorenne – ha impugnato la sentenza del TAR, chiedendo che in sua riforma sia accolto il ricorso di primo grado.

Egli, nel criticare la ratio decidendi della sentenza impugnata, ha dedotto che gli atti impugnati hanno punito indiscriminatamente tutti gli alunni, anche coloro che, come l'appellante, non ha commesso alcun fatto illecito, come si evince anche dalla identificazione delle stanze dell'albergo oggetto dei danneggiamenti.

In sintesi, egli ha dedotto che 'nulla poteva legittimare un provvedimento diretto a punire l'appellante in virtù di una inesistente responsabilità collettiva'.

4. Così sintetizzate le censure dell'appellante, esse risultano fondate e vanno accolte.

Indubbiamente, le disposizioni sopra riportate consentono al consiglio di classe di attribuire il voto in condotta anche sulla base del 'comportamento' degli alunni, 'anche fuori' della sede scolastica.

Tuttavia, il riferimento al 'comportamento di ogni studente' (di cui all'art. 2 della legge) e al 'comportamento degli alunni' (di cui all'art. 5 del regolamento) va inteso nel senso compatibile con il principio per cui la responsabilità è individuale.

E' ben vero che l'art. 27 della Costituzione limita tale principio con riferimento alla responsabilità penale, mentre in altri settori dell'ordinamento è ammessa la responsabilità solidale, anche tra l'autore del fatto e chi 'autore' non possa essere qualificato (per le sanzioni amministrative pecuniarie, v. gli artt. 5 e 6 della legge n. 689 del 1981; per la responsabilità civile, v. gli artt. 2047 ss. del codice civile).

Tuttavia, quando si tratta di determinare le conseguenze della commissione di un reato (anche se di danneggiamento) e di sanzioni che incidono non sulla libertà personale ma su uno status della persona (tra cui indubbiamente rientra l'attribuzione del sette in condotta, quale riferita alla personalità dello studente), si deve applicare il principio della responsabilità personale.

In altri termini, il concorso nell'illecito è configurabile quando si è in presenza dei relativi presupposti, ben approfonditi in sede di esame dell'art. 110 del codice penale.

Il principio della responsabilità individuale trova applicazione anche nel mondo scolastico: non è possibile ammettere che la mancata individuazione dell'autore (o degli autori) di un illecito, all'interno o all'esterno della sede scolastica, consenta la punizione – quali coautori del fatto - di tutti coloro che sono risultati presenti.

Altra questione è la questione se 'chi sa' - in assenza di una espressa disposizione - deve collaborare con l'istituzione scolastica per individuare chi abbia effettivamente commesso l'illecito: ma tale questione esula però dal presente giudizio, perché il consiglio scolastico non ha inteso punire la mancata collaborazione per l'accertamento dei fatti, ma la condotta illecita attiva, che presuntivamente ha attribuito a tutti gli alunni partecipanti al viaggio di studi, non soltanto a coloro dimoranti nelle stanze danneggianti e a coloro che in qualche modo si fossero lì ritrovati.

Ne consegue che – non risultando in alcun modo coinvolto l'appellante nei fatti che hanno condotto ai danneggiamenti commessi nell'albergo – risulta illegittima la determinazione effettuata dal consiglio di classe per 'eccesso di zelo', di attribuirgli il voto del sette in condotta.

5. Per le ragioni che precedono, in accoglimento dell'appello e del ricorso di primo grado, nei limiti dell'interesse del ricorrente vanno annullati i verbali redatti il 9 e il 12 giugno 2010, nella parte in cui hanno fissato il criterio di attribuire il voto del sette in condotta (e non quello riportato nel precedente scrutinio) a tutti gli studenti, e non soltanto a quelli coinvolti nella vicenda.

6. La condanna al pagamento delle spese dei due gradi del giudizio segue la soccombenza. L'amministrazione intimata va pertanto condannata al pagamento complessivo di 2.000 euro.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull'appello n. 1548 del 2012, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Condanna il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca al pagamento in favore del ricorrente della somma complessiva di € 2.000,00 (euro duemila/00) per le spese dei due gradi di giudizio, oltre gli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Rosanna De Nictolis, Consigliere

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere

Bernhard Lageder, Consigliere

Andrea Pannone, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 04/12/2012.